

Modificazioni alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): luci ed ombre

Valentina Cavanna

Con la Legge n. 97 del 6 Agosto 2013 – “Legge Europea 2013” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 2013 ed entrata in vigore il 4 Settembre 2013) il nostro Paese ha recepito diverse direttive comunitarie, ovviando così alle numerose procedure di infrazione. Essa è stata accompagnata dalla L. 96 dello stesso giorno, la c. d. “Legge di delegazione europea”. Il tutto, in attuazione delle modifiche apportate dalla L. n. 234 del 24 Dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 Gennaio 2013), che ha introdotto i due strumenti, la legge europea e la legge di delegazione europea, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro paese all'Unione Europea e, dunque, l'adattamento del nostro diritto interno.

La L. 97/2013 contiene diverse disposizioni in materia di ambiente (articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27), che vanno a modificare la normativa in tema di: valutazione e gestione dei rischi da alluvioni (D. Lgs. 49/2010), gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (D. Lgs. 117/2008), pile, accumulatori e relativi rifiuti (D. Lgs. 188/2008), riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e lo smaltimento dei rifiuti (D. Lgs. 151/2005), acque, Valutazione di Impatto Ambientale, danni all'ambiente (D. Lgs. 152/2006), protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio (L. 157/1992), protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati (D. L. 179/2012).

In particolare, l'articolo 23 intende adeguare il nostro ordinamento alle Direttive 85/337/CEE e 2011/92/UE in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La disciplina della VIA, contenuta nel D. Lgs. 152/2006, è stata ritenuta non conforme dalla Commissione Europea, che ha aperto la procedura di infrazione n. 2009/2086. Si è infatti riscontrato che le norme relative alla verifica di assoggettabilità dei progetti contrastano con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 85/337/CEE (e con la successiva Direttiva 2011/92/UE). Infatti, il Codice dell'Ambiente richiede¹ che la verifica venga fatta sulla base degli elementi di cui all'Allegato V alla parte II, che riporta i criteri di selezione di cui all'Allegato III della Direttiva (in particolare vi è il richiamo alla “dimensione del progetto” ed alle “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”), senza fissare soglie o criteri per la verifica di assoggettabilità².

L'articolo 23, dunque, dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (quindi entro il 4

1 L'art. 20, c. 4 recita: “L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente”.

2 In numerose sentenze, la Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri, nel fissare detti criteri e soglie, devono tenere conto della dimensione dell'impianto, della sua natura e della sua ubicazione. Si veda, a titolo esemplificativo, la causa contro l'Italia C-486/04, sentenza 23/11/2006.

Novembre) si provveda, con decreto del Ministero dell'Ambiente, all'emanazione delle "linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie" per l'assoggettamento alla VIA sulla base dei criteri di cui all'allegato V. Inoltre, entro tre mesi dall'entrata in vigore di detto decreto ministeriale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida, possono definire criteri e soglie per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 D. Lgs. 152/2006. In mancanza, le tipologie progettuali elencate nell'allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie. Per i progetti di cui all'allegato IV non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette (comprese le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale), le Regioni e le province di Trento e Bolzano possono prevedere specifici criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Un aspetto critico, a modesto parere di chi scrive, può ravvisarsi proprio nella previsione destinata alle regioni (e alle province di Trento e Bolzano). Infatti, ci si chiede cosa accada nel caso in cui esse non fissino le soglie ed i criteri: le autorità competenti avranno piena discrezionalità nella verifica di assoggettabilità (cosa che, nuovamente, si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario) o, seppure nel silenzio della legge, dovranno essere applicate le linee guida nazionali?

Nel frattempo, è all'esame della Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge n. S.958³ che prevede la delega al Governo per l'adozione di atti normativi volti a modificare la disciplina della VIA⁴. Tra i principi base vi sono: la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la verifica dei tempi procedurali; la disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; l'aggiornamento delle procedure con l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si ricorda in questa sede l'importanza della normativa in materia di VIA, che richiede una disciplina puntuale e attenta alle finalità precipue dello strumento. Nell'ottica della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, occorre porre attenzione ad enfatizzare l'efficacia e la potenzialità di questo procedimento. Si auspica, dunque, che i prossimi interventi legislativi si pongano in questo senso e superino le perplessità cui si è fatto cenno.

3 All'indirizzo http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41674.htm.

4 Il disegno di legge prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, "decreti legislativi di cui all'articolo 1, in materia ambientale, anche correttivi e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela ambientale, di cui almeno uno denominato «codice dell'ambiente», al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006" (art. 3).